

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2015

1. Come cambia il diritto annuale dal 2015 in poi

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

Lo stesso articolo ha inoltre previsto che **le tariffe e i diritti** di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) (*proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale*), d) (*diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti*) ed e) (*contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati*), della citata L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, **saranno fissati sulla base di costi standard** definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

2. Il diritto annuale per l'anno 2015

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si determina le **misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015** alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.I. 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, **a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.**

Fissata, all'art. 2, la quota del diritto annuale riscosso da **riservare al fondo perequativo**, nonché le modalità di destinazione e di ripartizione del fondo perequativo stesso.

Fissata, all'art. 3, la somma, pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, che il sistema delle Camere di Commercio destina al **sostegno**

dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto interministeriale, aveva emanato la **circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775**, con la quale ha fornito le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2015** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Prima di proseguire, vogliamo ricordare due punti essenziali:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, mentre, per le **imprese di nuova iscrizione**, il diritto va invece versato al momento di tale iscrizione, o con il Modello F24, entro 30 giorni dalla stessa.

2) Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto **devono essere sempre arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*).

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2015** sono determinati in base alle tabelle che seguono, già ridotte del 35%.

A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	57,20 (1)	57,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	130,00	130,00

(1) Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **57,00**.

Nel caso invece, all'importo di 57,20 debba essere aggiunta una percentuale di maggiorazione disposta dalla Camera di Commercio di competenza (Vedi il Punto 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	19,50	20,00 (1) (2)

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(2) Tale importo va arrotondato, seguendo i criteri indicati in precedenza, e pertanto il diritto da versare con il Modello F24 sarà di **20,00 euro**.

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con ragione di società semplice agricola (1)	65,00	65,00
Imprese con ragione di società semplice non agricola	130,00	130,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	130,00	130,00

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	71,50 (1)	72,00 (1)

(1) Le **imprese con sede principale all’estero** che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 35% è pari a **71,50 euro**.

L’importo dovuto per ciascuna unità locale / sede secondaria è pari a **71,50 euro**; nel caso l’impresa abbia nella Provincia una sola unità locale / sede secondaria, l’importo da versare con il Modello F24 sarà pari a **72,00 euro**.

D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.	11,44 (1)	11,00 (1)
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	26,00	26,00 (2)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	13,00	13,00 (2)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	26,00	26,00 (2)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	26,00	26,00 (2)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.	26,00	26,00 (2)

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $57,20 \times 20\% =$ **euro 11,44** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi ad **un massimo di 130,00 euro**). Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **68,64 euro** ($57,20 + 11,44$), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **69,00 euro**.

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali, **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari **26,00 euro** ($130,00 \times 20\%$), fino ad un massimo di 200,00 euro; cifra che va ridotta del 35% e quindi il massimo viene ridotto a **130,00 euro**.

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **26,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **156,00 euro** ($130,00 + 26,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **182,00 euro** ($130,00 + 26,00 + 26,00$), e così via.

Ricordiamo che all'importo in misura fissa di 130,00 euro va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività*

esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2014**, le aliquote definite, da ultimo, con il *decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)*, per scaglioni di fatturato.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa (1)
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 € (2)

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 35%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **130,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore a 26.000,00 euro**.

Tabella 6a – **FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	con riduzione al 35% per il 2015
da euro	a euro			
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00	130,00
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00	
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00	
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00	
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00	
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00	
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00	
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00	

TABELLA RIASSUNTIVA

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con le relative note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto		Importo da pagare	
	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>
Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	57,20 (1)	11,44 (1)	57,00 (1)	11,00 (1)
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (3)	19,50 (4)		20,00 (4)	
Imprese con ragione di società semplice agricola (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (5)	65,00	13,00	65,00	13,00 (6)
Imprese con ragione di società semplice non agricola (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00	26,00	130,00	26,00 (6)
Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Società di persone (SNC – SAS) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)

Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	130,00 (2)	26,00	130,00 (2)	26,00 (6)
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)		71,50 (7)		72,00 (7)

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $57,20 \times 20\% =$ **euro 11,44** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi fino ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **57,00**.

Nel caso, invece, all'importo di 57,20 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

ESEMPLI: Ditta individuale con la sola sede deve pagare **57,00 euro**; con sede più una unità locale deve pagare **69,00 euro** ($57,20 + 11,44 = 68,64$); con sede più due unità locali deve pagare **80,00 euro** ($57,20 + 11,44 + 11,44 = 80,08$), e così via.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavole n. 6 e 6a).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(4) Tale importo va arrotondato, seguendo i soliti criteri, e pertanto il diritto da versare con il Modello F24 sarà di **20,00 euro**.

(5) Nella **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate "**agricole**" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle "**imprese agricole / imprenditori agricoli**", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

(6) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a $130,00 \times 20\% =$ **euro 26,00** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 35% e quindi ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **26,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **156,00 euro** ($130,00 + 26,00$); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **182,00 euro** ($130,00 + 26,00 + 26,00$), e così via. Si veda anche la precedente nota 6.

(7) Le **imprese con sede principale all'estero** che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 35% è pari a **71,50 euro**.

L'importo dovuto per ciascuna unità locale / sede secondaria è pari a **71,50 euro**; nel caso l'impresa abbia nella Provincia una sola unità locale / sede secondaria, l'importo da versare con il Modello F24 sarà pari a **72,00 euro**.

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2014

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio *“ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”*, concessa esclusivamente *“per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”* e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2015, si riporta, a titolo indicativo, l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l'anno 2014**.

Tabella n. 8

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione	Deliberazione
AGRIGENTO	18%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	
CAGLIARI	20%	
CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
ENNA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LA SPEZIA	10%	
LIVORNO	20%	
MACERATA	20%	
MANTOVA	10%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PRATO	20%	
RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
TRAPANI	20%	
TRIESTE	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	
VERONA	10%	

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

DIRITTO ANNUALE 2015
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE
HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL 20%

Tabella n. 9

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	69,00	14,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	156,00	31,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	23,00	
Società semplice agricola	78,00	16,00
Società semplice non agricola	156,00	31,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	156,00	31,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	156,00	31,00
Società di persone	156,00	31,00
Società di capitali	156,00	31,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	86,00	

DIRITTO ANNUALE 2015
IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE
HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

Tabella n. 10

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	63,00	13,00
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	143,00	29,00
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	21,00	
Società semplice agricola	72,00	14,00
Società semplice non agricola	143,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	143,00	29,00
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	143,00	29,00
Società di persone	143,00	29,00
Società di capitali	143,00	29,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	79,00	